REGIONE PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 231 Adunanza 10 settembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14:00 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO, Fabrizio RICCA,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: CHIORINO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 18 - 3776

OGGETTO:

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualita' 2021 (art. 11, L n. 431/1998 s.m.i.): definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni Capofila pari a euro 21.085.529,18 destinate ai Comuni della Regione Piemonte e dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi.

A relazione dell'Assessore CAUCINO

Premesso che:

l'art. 11 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla Legge finanziaria, e:

- al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione;

- al comma 7 ha stabilito che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;

i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate sono stabiliti dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

relativamente al periodo dal 2015 al 2018 la misura non è stata rifinanziata a livello nazionale, e la Regione Piemonte dal 2016 al 2018, ha stanziato risorse proprie da destinare al solo finanziamento delle Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo) in applicazione dell'art. 11, comma 3, Legge 431/1998 (da ultimo con D.G.R. n. 5-686 del 17/12/2019);

a partire dall'esercizio 2019 sono stati riattivati i finanziamenti statali e sono state approvate la D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 e la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accesso e i criteri di ripartizione delle risorse rispettivamente anno 2019 e 2020 in applicazione dei relativi decreti ministeriali attuativi;

con le deliberazioni sopra richiamate è stato individuato l'applicativo informatico regionale EPICO quale strumento per la gestione e istruttoria dei bandi nonché per la comunicazione dei dati alla Regione Piemonte, necessari anche ai fini della rendicontazione al competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

la L.R. n. 6 del 24 gennaio 2000 (*Dotazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*), all'art. 1 bis, prevede che la Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione e per la ripartizione delle risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.

Preso atto che:

con D.M. 19 luglio 2021 (pubblicato in GU n. 197 del 18 agosto 2021) sono state ripartite alla Regione Piemonte le risorse assegnate al FSL annualità 2021 pari a euro 16.293.389,78;

con D.M. in corso di approvazione, sul quale è già stata assunta l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 11, comma 5, Legge 431/98 in data 8 luglio 2021, sono oggetto di ripartizione le risorse destinate al Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) 2021 istituito dall'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 pari a euro 4.792.139,40;

l'art. 1, comma 7, del D.M. del 19 luglio 2021 e l'art. 1, comma 8, del testo D.M. FIMI 2021 così come approvato nella Conferenza unificata dell'8 luglio 2021, consentono la gestione coordinata delle risorse assegnate al Fondo FSL e le risorse del Fondo per gli Inquilini morosi incolpevoli (FIMI), in modo da destinare tutte le risorse predette al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 Legge 431/98, al fine di renderle maggiormente aderenti alla domanda espressa nelle singole realtà locali;

le risorse utilizzabili nell'annualità 2021 per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono riepilogate nella seguente tabella:

MISURA	LEGGE DI FINANZIAMENTO	DECRETO RIPARTIZIONE	IMPORTO ATTRIBUITO A REGIONE PIEMONTE
Fondo nazionale di cui all'art. 11 L. 431/1998 Annualità 2021	L. 160/2019, art. 1, co. 234 e L. 178/2020 art. 11	D.M. 19 luglio 2021	16.293.389,78
Fondo Inquilini morosi incolpevoli (FIMI) (DL. 102/2013) Annualità 2021	L. 178/202, art. 1, co. 733	D.M. (in corso di approvazione)	4.792.139,40
TOT. RISORSE disponibili			**21.085.529,18**

Dato atto che, come da istruttoria del Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare:

il fabbisogno complessivo sulla base delle domande in possesso dei requisiti previsti per l'annualità 2020 della misura relativa al Fondo nazionale sopra citato rilevato a livello regionale attraverso l'applicativo informatico EPICO alla data del 31 dicembre 2020, e comunicato al Ministero nell'apposito monitoraggio, come da atti in possesso del competente Settore regionale, è pari a euro 29.589.795,33;

è strategico non distogliere le risorse disponibili dagli interventi strutturali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione piemontese, al fine di ridurre il disagio abitativo, intensificato dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

è necessario, in conformità a quanto consentito dai testi dei D.M. sopra richiamati, utilizzare le risorse previste per l'annualità 2021 a valere sul Fondo FSL ottimizzandone l'efficienza, in forma coordinata con le risorse del Fondo per gli Inquilini morosi incolpevoli (FIMI) 2021 al fine di rendere l'utilizzo di tutte le risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nella realtà locale della Regione Piemonte;

è opportuno adottare un criterio di riparto di tutte le risorse sopra indicate nella tabella confermando il criterio proporzionale al fabbisogno complessivo adottato nell'ultima edizione del bando 2020 con la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020, che prevede la ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila individuati secondo quanto disposto nella delibera medesima;

la misura di sostegno è rivolta potenzialmente a tutti i cittadini della Regione Piemonte ed è pertanto necessario continuare ad avvalersi, come già nella precedente edizione del Fondo 2020 di cui alla D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020, della rete di Comuni capofila per agevolare la possibilità di accesso a tutti i richiedenti;

è opportuno stabilire, data l'entità delle risorse disponibili, i requisiti minimi, per beneficiare dei contributi di cui all'art 11 Legge 431/98 e s.m.i., di accesso al Fondo 2021 da parte dei conduttori in continuità con quelli individuati per il Fondo 2020 con la già richiamata D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020, con la precisazione che per quanto concerne la disciplina del reddito di cittadinanza si applica quanto previsto all'art. 1, comma 6, del D.M. 19 luglio 2021, ovvero che *"i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto";* tali requisiti sono riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

è opportuno altresì stabilire un periodo di apertura dei bandi che consenta una maggiore flessibilità e adeguatezza in aderenza alle esigenze delle singole realtà locali a livello di ambito, consentendo ai Comuni capofila di aprire il bando, valido per tutti i Comuni dell'ambito, per un periodo di almeno 30 giorni nell'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;

è necessario inoltre consentire il pieno utilizzo degli eventuali resti sulle risorse trasferite ai Comuni per le edizioni 2019 (D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020) e 2020 (D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020) del bando, al fine di consentire ai Comuni sia l'eventuale rettifica dei dati caricati in EPICO e relativi alle edizioni 2019 e 2020 del bando, sia il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2021.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno:

1) ai sensi di quanto disposto dai testi dei Decreti ministeriali sopracitati, utilizzare, per il Fondo nazionale di cui all'art. 11 Legge 431/98, tutte le risorse 2021 riportate nella tabella sopra pari a euro 21.085.529,18, derivanti dalle risorse FSL da utilizzare, ottimizzandone l'efficienza, in forma coordinata con le risorse del Fondo per gli Inquilini morosi incolpevoli (con la precisazione che l'importo di euro 4.792.139,40 del FIMI è condizionato all'approvazione del relativo Decreto ministeriale);

2) approvare il criterio di riparto tra i Comuni capofila di tutte le risorse pari a euro 21.085.529,18 indicate nella tabella sopra riportata, confermando il criterio proporzionale al fabbisogno complessivo adottato nell'ultima edizione del bando 2020 con la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020 che prevede la ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila individuati secondo quanto disposto nella delibera medesima, prendendo a riferimento, per ogni ambito territoriale, i dati di fabbisogno raccolti attraverso la procedura informatica EPICO;

3) approvare i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi così come sopra indicati, contenuti nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) altresì stabilire un periodo di apertura dei bandi che consenta una maggiore flessibilità e adeguatezza in aderenza alle esigenze delle singole realtà locali a livello di ambito, consentendo ai Comuni capofila di aprire il bando, valido per tutti i Comuni dell'ambito, per un periodo di almeno 30 giorni nell'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;

5) inoltre consentire il pieno utilizzo degli eventuali resti sulle risorse trasferite ai Comuni per le edizioni 2019 (D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020) e 2020 (D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020) del bando al fine di consentire ai Comuni sia l'eventuale rettifica dei dati caricati in EPICO e relativi alle edizioni 2019 e 2020 del bando, sia il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2021.

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, tutti gli aspetti attuativi e gestionali conseguenti al presente provvedimento.

Ritenuto di dare informativa della presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. n. 6/2000.

Vista la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

vista la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

dato atto che la copertura finanziaria di complessivi euro 21.085.529,18 trova riscontro per euro 16.293.389,78 (ad oggi già ripartiti e trasferiti dal competente Ministero) sul capitolo di spesa 154424, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 0802 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare"; mentre per l'importo di euro 4.792.139,40 la disponibilità è condizionata alla approvazione del relativo Decreto Ministeriale e alla deliberazione di iscrizione delle risorse nel bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) ai sensi di quanto disposto dai testi dei Decreti ministeriali sopracitati, di utilizzare le sottostanti risorse 2021, (lettera a) derivanti dal FSL (euro 16.293.389,78) ottimizzandone l'efficienza, in

forma coordinata con le risorse del Fondo per gli Inquilini morosi incolpevoli (FIMI) (lettera b) (euro 4.792.139,40) per un totale complessivo pari a euro 21.085.529,18, per l'edizione 2021 del bando del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 Legge 431/98:

a) euro 16.293.389,78 che trovano copertura sul capitolo di spesa 154424, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, nell'ambito della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 0802 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare";

b) euro 4.792.139,40 la cui disponibilità è condizionata alla approvazione del relativo Decreto Ministeriale e alla deliberazione di iscrizione delle risorse nel bilancio regionale;

2) di approvare il criterio di riparto tra i Comuni capofila di tutte le risorse indicate nel punto 1), lettere a) e b) confermando il criterio proporzionale al fabbisogno complessivo adottato nell'ultima edizione del bando 2020 con la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020 prendendo a riferimento, per ogni ambito territoriale, i dati di fabbisogno raccolti attraverso la procedura informatica EPICO, confermata per l'edizione 2021 e già in uso con l'ultima edizione 2020 del bando di cui alla D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020;

3) di approvare i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi, contenuti nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire un periodo di apertura dei bandi che consenta una maggiore flessibilità e adeguatezza in aderenza alle esigenze delle singole realtà locali a livello di ambito, consentendo ai Comuni capofila di aprire il bando, valido per tutti i Comuni dell'ambito, per un periodo di almeno 30 giorni nell'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;

5) di consentire il pieno utilizzo degli eventuali resti sulle risorse trasferite ai Comuni per le edizioni 2019 (D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020) e 2020 (D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020) del bando, al fine di consentire ai Comuni sia l'eventuale rettifica dei dati caricati in EPICO e relativi alle edizioni 2019 e 2020 del bando, sia il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2021;

6) di demandare alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, tutti gli aspetti attuativi e gestionali conseguenti al presente provvedimento;

7) di dare informativa della presente deliberazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 10 settembre 2021.

ez/

ALLEGATO 1

REQUISITI PER L'ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 .

PROCEDURE per il riparto delle risorse ai Comuni Capofila

FINALITA'

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

AMBITI TERRITORIALI DEI BANDI E COMUNI CAPOFILA

I bandi per l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021 sono gestiti dai Comuni capofila, in coordinamento con i Comuni del proprio ambito territoriale.

Gli ambiti territoriali, in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020, e qui richiamati, ovvero:
- Comuni ad alta tensione abitativa,
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
- altri Comuni che saranno previsti dalla Struttura regionale competente, tenendo presente l'eterogeneità del territorio regionale,

sono quelli definiti con determinazione dirigenziale n. 652 del 1° luglio 2020.

E' demandata alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, la eventuale estensione o riduzione del numero dei Comuni capofila, su richiesta motivata dei Comuni stessi, per una ottimale gestione istruttoria delle istanze presentate.

TEMPI DI APERTURA DEI BANDI

I Comuni capofila aprono il bando 2021, valido per tutti i Comuni dell'ambito, per un periodo di almeno 30 giorni nell'arco temporale dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

RISORSE 2021

Le risorse disponibili per il bando Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021 sono le seguenti.

MISURA	LEGGE DI FINANZIAMENTO	DECRETO RIPARTIZIONE	IMPORTO EROGATO A REGIONE PIEMONTE
Fondo L. 431/1998 Annualità 2021	L. 160/2019, art. 1, co. 234 e L. 178/2020 art. 11	DM 19 luglio 2021 (pubblicato in G:U. n. 197 del 18 agosto 2021)	16.293.389,78
FIMI (DL. 102/2013) Annualità 2021	L. 178/202, art. 1, co. 733	DM (in corso di approvazione)	4.792.139,40
TOT. RISORSE DISPONIBILI FSL 2021			**21.085.529,18**

E' necessario consentire il pieno utilizzo degli eventuali resti sulle risorse trasferite ai Comuni per le edizioni 2019 (DGR n. 6-1164 del 27 marzo 2020) e 2020 (DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020) del bando , demandando ai provvedimenti attuativi di competenza della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo la disciplina delle modalità operative per il loro impiego al fine di consentire ai Comuni sia l'eventuale rettifica dei dati caricati in EPICO e relativi alle edizioni 2019 e 2020 del bando, sia il loro completo impiego ad integrazione delle risorse del bando 2021.

RIPARTIZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE 2021

Le risorse per il bando 2021 riportate nella tabella sopra sono ripartite tra i Comuni capofila con determinazione dirigenziale della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo in proporzione al fabbisogno riscontrato nell'ultima edizione del bando 2020, di cui alla DGR n. 5-1531 del 19 giugno 2020, rilevato dall'applicativo EPICO.

Sulla base delle risorse attribuite dalla Regione è compito di ciascun Comune capofila, ultimate le istruttorie, effettuare la ripartizione delle risorse ai richiedenti in misura proporzionale all'effettivo fabbisogno 2021 riscontrato.

La rendicontazione della gestione delle risorse avviene tramite l'applicativo EPICO.

I dati rilevati attraverso l'applicativo EPICO sono utilizzati per la comunicazione al competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei monitoraggi richiesti anche finalizzati alle successive ripartizioni delle risorse statali nonchè per finalità di studio e analisi a supporto delle future programmazioni.

REQUISITI MINIMI DEI CONDUTTORI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2021.

Possono accedere i nuclei familiari come risultanti dall'Attestazione ISEE 2021, residenti in Piemonte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (così come definita da ciascun Comune capofila):

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

b) residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2021 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;

d.1) fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 uguale o inferiore a euro 13.405,08, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

d.2) fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 superiore a euro 13.405,08, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale, come stabilito con DD della Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo, n. 1249 del 26 ottobre 2020);

in applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) (lettera d2) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

e) canone annuale di locazione 2021, come risultante dal contratto regolarmente registrato, escluse le spese accessorie, non superiore a euro 6.000,00;

f) incidenza del canone di locazione relativo al 2021, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021:
superiore al 14% (fascia a) ;
superiore al 24 % (fascia b).

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, può avvenire previa acquisizione di dichiarazione delle fonti di sostentamento del nucleo familiare e relativa verifica da parte del Comune.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;

3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);

4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;

5) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

REDDITO DI CITTADINANZA

Ai sensi del DM 19 luglio 2021 (pubblicato in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021)art. 1, comma 6, i contributi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito/pensione di cittadinanza di cui al DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
I Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

Devono essere scomputati dal contributo effettivo eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2021 erogati da soggetti pubblici o privati.

COFINANZIAMENTI COMUNALI

I Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione disciplinato dal presente atto.

Qualora siano stanziate risorse proprie, i Comuni possono attuare politiche sociali integrative, eventualmente anche rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento.

Le risorse in cofinanziamento devono essere comunicate alla Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche di Welfare Abitativo secondo quanto previsto nelle Indicazioni operative fornite dal medesimo con apposito provvedimento.